

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 242/CGF

(2011/2012)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 212/CGF – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2012

#### 1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO DEL SAN FILI CALCIO 1926 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN FILI CALCIO 1926/BELVEDERE DEL 7.1.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 106 del 22.2.2012)

Con atto, spedito in data 29.2.2012, la Società San Fili Calcio 1926 inoltrava ricorso ex art. 37 C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria (pubblicata sul C.U. n. 106 del 22.2.2012 del predetto Comitato) con la quale in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo, riformava parzialmente la delibera di I grado, in punto di sanzioni personali inflitte al sig. Amico Francesco riducendo, nello specifico il periodo di inibizione sino a tutto il 29.2.2012. La decisione veniva invece confermata in toto nella parte relativa alla punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 inflitta ad entrambe le squadre unitamente all'ammenda di €500,00 ciascuna.

Il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell'art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “*giudice di secondo grado*” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ci occupa, il ricorrente si è rivolto a questa Corte quando aveva già completato l'iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla San Fili Calcio 1926 di San Fili (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.P.D. CATONA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEPAONE CALCIO/ CATONA CALCIO DELL'11.9.2011** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 25.11.2011)

La A.P.D. Catona Calcio ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 comma 1 lett. e) C.G.S. avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato

Regionale Calabria pubblicata il 25.11.2011 mediante Com. Uff. n. 63 con la quale ha accolto il reclamo proposto dalla U.S.D. Montepaone Calcio irrogando alla società Catona Calcio la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Montepaone/Catona dell'11.9.2011 con il punteggio di 0 – 3.

La ricorrente ha affermato che il reclamo recante la data del 31.10.2011 non avrebbe dovuto essere accolto in quanto sottoscritto da un generico legale rappresentante, la cui firma risultava essere presumibilmente la medesima di quella apposta in calce al reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale relativo alla gara Montepaone/Catona disputata l'11.9.2011. Il rigetto del reclamo sarebbe stato conseguenza del fatto che il Presidente della Montepaone Antonio Lombardo si è dimesso dalla carica in data 17.10.2011 e dunque non avrebbe potuto sottoscrivere l'atto. A dire della ricorrente si sarebbe configurata una probabile irregolarità formale e un difetto di legittimazione del reclamo perché sottoscritto da un Presidente non più in carica e pertanto non più legittimato a firmare un reclamo per conto della società. Essa ha rilevato di aver già sollevato la questione nelle proprie controdeduzioni a tale reclamo e successivamente di aver richiesto al Comitato Regionale Calabria di acquisire la documentazione attestante la data ufficiale della comunicazione con la quale il signor Antonio Lombardo comunicava le proprie dimissioni, non venendo però autorizzata all'accesso agli atti in ragione della loro natura privata.

La ricorrente ha chiesto pertanto alla Corte di acquisire copia del foglio di censimento della società Montepaone Calcio nonché della documentazione necessaria a chiarire la posizione del signor Antonio Lombardo alla data della proposizione del reclamo.

Per queste ragioni ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 comma 1 lett. e) C.G.S. ritenendo dunque sussistere nella decisione della Commissione Disciplinare Territoriale “un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” al fine di ottenere la revoca di tale decisione.

Il ricorso va respinto in quanto è inammissibile. Infatti non vi sono i presupposti richiesti dalla norma per la proposizione del ricorso di revocazione non essendoci alcun fatto nuovo successivo alla precedente pronuncia. Né vi è in tale decisione, assunta dopo aver considerato anche tale eccezione contenuta nelle controdeduzioni depositate, alcun errore di fatto.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall'A.P.D. Catona Calcio di Reggio Calabria e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'ACS. D. ROCCA SANTO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL CALCIATORE CECI STEFANO SEGUITO GARA REAL VALLINFREDA/ROCCA SANTO STEFANO DELL'8.1.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 47 del 2.2.2012)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo premesso la società Rocca S. Stefano ha impugnato, per revocazione ex art. 39 C.G.S., la delibera della Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Delegazione Provinciale di Roma che ha rigettato il ricorso presentato dalla stessa avverso la precedente decisione del Giudice Sportivo che aveva sanzionato, con la squalifica fino al 31.12.2013, il proprio calciatore Ceci Stefano perché “espulso per aver colpito l'arbitro con uno schiaffo al viso, senza conseguenze, rivolgendogli, nel contempo, frasi offensive”.

Ricorre a questa Corte la società istante riproponendo le medesime argomentazioni in punto di fatto già dedotte in grado di appello e conclude, in via principale, per la revoca della sanzione inflitta al calciatore Ceci Stefano ed in subordine, per la riduzione della stessa.

La società ricorrente si duole, essenzialmente, che sia il giudice di prime cure che la C.D.T. abbiano commesso un palese errore di fatto, risultante dagli atti e documenti di causa, nel momento in cui hanno fondato le rispettive decisioni sulla ricorrenza di un fatto – ovvero lo schiaffo al viso del direttore di gara - che il Ceci in realtà non ha mai posto in essere non essendo stato espulso dal campo né durante né successivamente al tempo di gioco, così come risulta chiaramente dal semplice esame del referto arbitrale.

A rafforzare tale tesi difensiva, la società reclamante allega due dichiarazioni testimoniali dei signori Massimi e Dolfi che hanno sostenuto che il Ceci non era stato l'autore dello schiaffo all'indirizzo dell'arbitro.

Tanto premesso, la C.G.F. osserva che il ricorso è inammissibile.

L'apparente discrasia fra quanto descritto con dovizia di particolari nel rapporto arbitrale atto, a cui l'art. 35.1 C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata, e l'omesso inserimento, nella parte riservata ai calciatori espulsi dal campo, del nominativo del signor Ceci, è circostanza del tutto irrilevante e, soprattutto, priva di quella irrisolvibile oggettiva contraddittorietà eventualmente idonea ad intaccare la veridicità di quanto refertato dall'arbitro, ancorché tale omissione sia ascrivibile a mera dimenticanza. È poi il caso di chiarire che la natura del rapporto del direttore di gara, il cui contenuto, nel caso specifico, è immune da contraddizioni e palesi illogicità, esclude che i fatti descritti possano essere sovvertiti validamente con la mera allegazione di dichiarazioni testimoniali di contenuto contrario, a parte ogni considerazione circa la natura sospetta e strumentale delle stesse

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall'ACS. D. Rocca Santo Stefano di Rocca Santo Stefano (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia, Dr. Carmine Volpe – Componenti; Dott. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI:**

**A) TRANFA CLAUDIO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A.S.D. BATTIPAGLIESE);**

**B) RUOCCO VINCENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A.S.D. BATTIPAGLIESE);**

**C) MOHAMED LAMINE DIALLO FABRICE (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A.S.D. NARDÒ CALCIO),**

**A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER I FATTI VERIFICATISI IN OCCASIONE DELLA GARA BATTIPAGLIESE/ NARDÒ DEL 30.1.2011, RISPETTIVAMENTE:**

**A) TRANFA CLAUDIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1, COMMA 1, C.G.S.;**

**B) RUOCCO VINCENZO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 11, COMMI 3 E 4, C.G.S.;**

**C) MOHAMED LAMINE DIALLO FABRICE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. -**

**NOTA N. 1398/908 PF10-11/AM/MA DEL 12.9.2011** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012)

Con atto del 7.3.2012, il Procuratore Federale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012) limitatamente al proscioglimento dei sigg.ri Tranfa Claudio (all'epoca dei fatti, tesserato in favore della società A.S.D. Battipagliese, attualmente tesserato in favore della società A.S.D. Città de la Cava 1394), Ruocco Vincenzo (all'epoca dei fatti, tesserato in favore della società A.S.D. Battipagliese, attualmente tesserato in favore della società Montecorvino Rovella) e Mohamed Lamine Diallo Fabrice (all'epoca dei fatti, tesserato in favore della società A.S.D. Nardò, attualmente svincolato).

Resistono, con memoria difensiva, i sigg.ri Tranfa Claudio e Ruocco Vincenzo.

Il ricorso in epigrafe risulta manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello, dagli atti di indagine non sono emersi elementi in grado di fare pervenire all'attribuzione di specifiche responsabilità in capo ai tesserati, sopra menzionati.

Se è, infatti, indubbio che prima dell'inizio dell'incontro A.S.D. Battipagliese/A.S.D. Nardò Calcio si siano verificati episodi di violenza tra tesserati di entrambe le predette società, con la ulteriore partecipazione di soggetti, con ogni probabilità appartenenti alla tifoseria locale, purtuttavia non è possibile pervenire all'iscrizione di precise responsabilità a carico dei tesserati nei confronti dei quali si indirizza l'atto di appello.

Peraltro, la stessa Procura Federale, dopo avere affermato che nel corso dell'attività di indagine sono state acquisite le dichiarazioni circostanziate di diversi soggetti dalle quali sarebbe possibile dedurre la prova della responsabilità dei tesserati, più sopra menzionati, fa espresso riferimento alle sole dichiarazioni rese dai sigg.ri Verzola e Martano che, per le ragioni ben evidenziate dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione gravata, devono ritenersi inattendibili o comunque caratterizzate da evidente parzialità, per non dire partigianeria.

Da ultimo, si evidenzia come in ipotesi come quella di cui al presente procedimento, la mancanza di una circostanziata ricostruzione dei fatti proveniente da soggetti imparziali (quali gli Ufficiali di gara ovvero il Commissario di campo) rende oltremodo difficoltoso, per non dire impossibile, pervenire all'attribuzione di soggettive responsabilità, non potendosi, all'uopo, attribuire rilevanza alle dichiarazioni degli interessati che, per come sopra già rilevato, forniscono inevitabilmente una visione dei fatti del tutto soggettiva, per non dire parziale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**5. RICORSO DEL S.S. SANT'ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CHIERCHIA CIRO SEGUITO GARA SANT'ANTONIO ABATE/BATTIPAGLIESE DELL'11.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012)

La Società Sportiva Sant'Antonio Abate ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale del 14.3.2012 con la quale quest'ultimo ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Chierchia Ciro "per avere, alla notifica del provvedimento di ammonizione per proteste, rivolto al Direttore di gara espressioni gravemente ingiuriose e minacciose reiterandole sia durante l'uscita dal terreno di gioco, sia al termine della gara".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a 2 giornate la società ricorrente afferma che l'episodio contestato al calciatore si è verificato a fine gara quando si era determinata una tensione in campo molto elevata e si registrava un clima agonistico molto acceso e che ciò spiegherebbe il comportamento del Chierchia.

La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della squalifica disposta dal Giudice Sportivo.

Il ricorso deve essere rigettato in quanto la sanzione attribuita al calciatore appare congrua in relazione al comportamento da lui tenuto così come puntualmente riferito nel rapporto del Direttore di gara e non vi è motivo pertanto per modificare la precedente decisione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il come sopra proposto dal S.S. Sant'Antonio Abate di Sant'Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELL'A.S.D. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR MARCIANO ALESSANDRO SEGUITO GARA VIRIBUS UNITIS/VIRTUS CASARANO DELL'11.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012)

Visto il ricorso proposto dalla A.S.D. Viribus Unitis S.r.l., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012, con cui al calciatore della società ricorrente, signor Alessandro Marciano, è stata irrogata la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara a seguito della gara Viribus Unitis S.r.l./Virtus Casarano S.r.l., valevole per il Campionato Nazionale Serie D 2011/2012, Girone H, e svoltasi a Somma Vesuviana (Napoli) l'11.3.2012;

visti i motivi di ricorso;  
vista la decisione impugnata;  
visti tutti gli atti;  
considerato che:

- nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: “Per avere, al termine della gara, colpito con un violento pugno all’altezza del naso un calciatore avversario cagionandogli abbondante fuoruscita di sangue dalla parte colpita e dalla bocca”;

- nel rapporto dell’arbitro viene detto che il calciatore Alessandro Marciano era espulso a fine gara “perché colpiva con un violento pugno all’altezza del naso il calciatore avversario n° 9, che in seguito al colpo sanguinava copiosamente dal naso e dalla bocca” e che il medico sociale della Virtus Casarano, dopo averlo visitato, dichiarava che era visibile un’escoriazione all’interno della piramide nasale e che avrebbe sottoposto in settimana il calciatore ad accertamenti”;

- la società ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata e, conseguentemente, la riduzione della squalifica irrogata al proprio calciatore, sostenendone il carattere sproporzionato in quanto il proprio tesserato è stato istigato e insultato dall’avversario, nonché afferma che siffatta circostanza non sarebbe stata né vista né sentita dal direttore di gara, il quale invece ha visto solo il gesto del proprio calciatore;

ritenuto che:

- ai sensi dell’art. 35, punto 1.1., C.G.S., “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”;

- quanto affermato dalla ricorrente è, invece, del tutto sprovato di prova;

- l’art. 19, punto 4, lett. c), C.G.S. prevede, come sanzione minima, la squalifica per 5 giornate “in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)”, la quale, a sua volta, prescrive la sanzione minima per 3 giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori”;

- nella specie, la condotta del calciatore della ricorrente si configura violenta e particolarmente grave;

- non sussistono, pertanto, i presupposti per conseguire la richiesta riduzione della squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il come sopra proposto dell’A.S.D. Viribus Unitis di Somma Vesuviana (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **7. RICORSO DELL’A.S.D. CTL CAMPANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR CAMPANA ROSARIO SEGUITO GARA FRANCAVILLA/CTL CAMPANIA DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012)**

Visto il ricorso proposto dalla A.S.D. Ctl Campania, in persona del vice presidente, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012, con cui all’allenatore della società ricorrente, signor Rosario Campana, è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare effettive a seguito della gara Francavilla/Ctl Campania, valevole per il Campionato Nazionale Serie D 2011/2012, Girone H, e svoltasi a Martina Franca il 18.3.2012;

visti i motivi di ricorso;  
vista la decisione impugnata;  
visti tutti gli atti;  
considerato che:

- nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: “Per essere uscito dalla propria area tecnica rivolgendosi con atteggiamento minaccioso, espressioni gravemente offensive all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”;

- nel rapporto dell’assistente arbitrale Alessandro Pugi viene detto che l’allenatore della società ricorrente, signor Rosario Campana, era allontanato dal terreno di gioco poiché, contestando una decisione tecnica presa dal medesimo assistente, “usciva alcuni metri dal terreno di gioco e con fare minaccioso” gli rivolgeva le seguenti parole: “vergognati, disonesto sei un venduto di merda”;

- la società ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata e, conseguentemente, la riduzione della squalifica irrogata da tre a due gare effettive, sostenendone il carattere sproporzionato e citando diverse decisioni del Giudice Sportivo assunte nei primi tre mesi del 2012 in casi analoghi, con cui è stata irrogata a carico di allenatori la squalifica per due gare effettive;

ritenuto che:

- l'art. 19 C.G.S. prevede, come sanzione minima, la squalifica per 2 giornate "in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara";

- nella specie, la condotta tenuta dall'allenatore della ricorrente nei confronti di un ufficiale di gara è stata non solo ingiuriosa e irrispettosa ma anche minacciosa, così come attestato dal rapporto del detto assistente arbitrale;

- conseguentemente, tale condotta si configura come gravemente ingiuriosa e irrispettosa;

- non sussistono, pertanto, i presupposti per conseguire la richiesta riduzione della squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il come sopra proposto dell'A.S.D. CTL Campania di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3° COLLEGIO**

Avv. Maurizio Borgo – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **8. RICORSO DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FABICANNELLA MATTEO;**

- **AMMENDA DI €1.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA JESINA CALCIO/CIVITANOVESE DEL 18.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012)

La Civitanovese Calcio S.r.l. ha proposto formale reclamo avverso le sanzioni della squalifica per 4 gare effettive del calciatore Fabi Cannella Matteo e dell'ammenda di € 1.000,00 alla stessa società, irrogate dal Giudice Sportivo presso la Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012), in relazione alla gara Jesina Calcio S.r.l./Civitanovese Calcio S.r.l., disputatasi il 18.3.2012, valida per il campionato di Serie D, Girone F.

La squalifica del suddetto calciatore è così motivata dal Giudice Sportivo: «per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano dall'azione, colpito con un testata un calciatore avversario. Alla notifica del provvedimento di espulsione si dirigeva correndo e con atteggiamento minaccioso in direzione dell'Arbitro contro il quale inveiva venendo fermato dai propri compagni di squadra».

Così, invece, il Giudice Sportivo motiva la sanzione dell'ammenda alla società: «per avere propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, fatto esplodere materiale pirotecnico (un petardo) all'esterno del recinto di gioco. I medesimi sostenitori, nel corso della gara, facevano esplodere all'interno del terreno di gioco un petardo che, tuttavia, non colpiva alcuno. Sanzione così determinata sia in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionare gravi danni alla integrità fisica dei presenti, sia in considerazione della recidiva specifica e reiterata per i fatti di cui ai Com. Uff. nn. 35 e 79».

La reclamante, tuttavia, sembra fornire una diversa visione dei fatti. Ritiene, infatti, che il calciatore Fabi Cannella ed il calciatore avversario, dopo il fallo, non sanzionato dall'arbitro, si rialzavano e «si avvicinavano per spiegarsi e insieme appoggiavano le proprie teste una contro l'altra, ma senza colpirsi ma a questo punto il calciatore avversario simulava di aver ricevuto una testata e l'assistente richiamava il direttore di gara per far espellere il nostro calciatore Fabi Cannella Matteo dichiarando che lo stesso aveva causato "leggero dolore" al calciatore avversario». L'assunto sarebbe anche supportato dal fatto che il giocatore avversario si sarebbe rialzato «senza mostrare alcun segno evidente dell'eventuale colpo subito e riprendeva regolarmente la gara».

Deduce, inoltre, la Civitanovese, l'insussistenza di un fare minaccioso del calciatore Fabi Cannella nei confronti dell'arbitro, al quale si sarebbe avvicinato solo per chiedere spiegazioni sull'espulsione, rimanendo comunque a debita distanza.

Quanto alla sanzione dell'ammenda la società reclamante osserva come l'esplosione di uno dei due petardi sia avvenuta "all'esterno delle tribune" e, di conseguenza, non è possibile affermare con certezza a quale tifoseria sia addebitabile la condotta. Ritiene, pertanto, che la relativa sanzione sia meritevole di riconsiderazione «sia nell'entità della multa che nell'applicazione della diffida nei ns. confronti».

Conclude, dunque, la reclamante Civitanovese, chiedendo la riduzione a 2 giornate della squalifica a carico del calciatore Fabi Cannella per condotta "gravemente antisportiva", anche considerato «che, essendo stato espulso al 27' del primo tempo, possa ritenersi già scontata una parte della squalifica» e, quanto all'ammenda con diffida, la sua riduzione, previa eliminazione della diffida.

La C.G.F., riunitasi in data 30.3.2012, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.

Dall'esame del referto si evince che il direttore di gara ha espulso il calciatore Fabi Cannella Matteo per condotta violenta. In particolare, gli atti ufficiali di gara riferiscono di una testata in fronte all'avversario. La predetta testata ha procurato un leggero dolore al giocatore avversario, seppure non tale da impedirgli di riprendere il gioco. Peraltro, il tutto si è svolto proprio sotto gli occhi dell'assistente che ha, appunto, prontamente richiamato l'attenzione del direttore di gara per i conseguenti provvedimenti.

Si aggiunga, poi, che la condotta violenta di cui trattasi è avvenuta «a gioco in svolgimento e lontano dall'attività di gioco e dal pallone» (v. referto).

Orbene, così ricostruito l'episodio, non vi è dubbio che lo stesso deve essere inquadrato nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., non potendo, invece, la condotta tenuta dal calciatore Fabi Cannella, essere semplicemente riferita ad una ipotesi di "condotta gravemente antisportiva" di cui alla stessa predetta norma, precedente lett. a), così come invece invocato dalla Civitanovese.

Deve, inoltre, essere considerata la condotta tenuta dal calciatore di cui trattasi subito dopo il provvedimento di espulsione: questi, infatti, ha tentato di scagliarsi con fare minaccioso e irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Pertanto, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara effettive appare del tutto congrua ed aderente alla ricostruzione dei fatti ed al conseguente inquadramento giuridico operato dal Giudice Sportivo.

Del pari, esente da censure è anche la decisione in punto ammenda di €1.000,00 con diffida. In tal ottica, non possono essere condivise le ragioni poste dalla reclamante a base della richiesta di riduzione. A prescindere, infatti, che in referto il direttore di gara ha chiaramente individuato la tifoseria cui è attribuibile l'esplosione del petardo, rimane, comunque, incontestata l'esplosione di altro petardo nel corso dell'incontro. Pertanto, considerata l'oggettiva pericolosità del materiale pirotecnico fatto esplodere e tenuto conto della recidiva specifica e reiterata per i fatti di cui ai Com. Uff. nn. 35 e 79, anche l'entità della sanzione dell'ammenda e della relativa diffida risulta congruamente determinata e non appare suscettibile di riconsiderazione alcuna.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 4 maggio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete